



COMUNE DI MONTAGNANA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Ai sensi art. 1 comma 142 legge 296/2006 e Dlgs 360/1998 e successive modificazioni

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/02/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2015

In vigore dal _____

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita (*a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191*) dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'art. 6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attrattive adottate a livello nazionale.

Si dà atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Montagnana ha adottato, con decorrenza dall'anno 2000, l'aliquota "opzionale" dell'add.le com.le all'IRPEF, nella misura dello 0,2% mantenuta inalterata fino al 2006 compreso.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto costituisce gettito fiscale a favore del Comune di MONTAGNANA (PD), ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di MONTAGNANA, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art. 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo Unico delle Imposte sui Redditi), e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Aliquota dell'addizionale

Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale dell'IRPEF, istituita con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 25/02/2000, esecutiva, sono così stabilite per l'anno 2015:

| Scaglione di reddito € | | | Aliquota |
|------------------------|-------------|----------------------|----------|
| da | € 0,00 | e fino a € 15.000,00 | 0,70% |
| oltre | € 15.000,00 | e fino a € 28.000,00 | 0,75% |
| oltre | € 28.000,00 | e fino a € 55.000,00 | 0,78% |
| oltre | € 55.000,00 | e fino a € 75.000,00 | 0,79% |
| oltre | € 75.000,00 | | 0,80% |

L'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di €. 7.500,00.

Art. 5bis

Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è definita annualmente dal Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, e potrà essere variata nel limite stabilito

dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dell'art. 1 comma 142 Legge 296/2006.

2. La deliberazione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Al Consiglio competono altresì la modifica del presente regolamento e la disciplina per l'individuazione e la determinazione della soglia di esenzione.

4. In assenza di nuova deliberazione, l'ultima aliquota approvata si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla Legge.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 7

Responsabile dell'entrata

Per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF, la Giunta Comunale, anche in sede di definizione del piano risorse ed obiettivi (o analogo strumento amministrativo), individua un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente l'imposta stessa.

Art. 8

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, sono dovute le sanzioni contemplate dalla vigente normativa in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di legge.

Art. 9

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.